

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1286]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto quanto segue:

«modificata da:

— **32015 D 0261**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015 (GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1).»

2. Il testo dell'adattamento è sostituito da quanto segue:

«All'articolo 2, lettera a) e lettera d), punto i), per gli Stati EFTA anziché "30 settembre 2014" leggasi "25 febbraio 2015". All'articolo 2, lettera b) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché "1° ottobre 2014" leggasi "26 febbraio 2015". All'articolo 2, lettera b), lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché "31 agosto 2010" leggasi "1° luglio 2011". All'articolo 2, lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché "1° settembre 2010" leggasi "2 luglio 2011".»

All'articolo 4, lettere a) e b), per gli Stati EFTA anziché "31 agosto 2010" leggasi "1° luglio 2011". All'articolo 4, lettera b), per gli Stati EFTA anziché "1° settembre 2010" leggasi "2 luglio 2011".»

⁽¹⁾ GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1.